

NOTA PER CONTRIBUENTI AIRE

L'importante novità per il 2015 è l'assimilazione per legge dell'abitazione posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'AIRE; tale assimilazione viene comunque limitata dalla condizione dell'obbligatorietà della pensione, erogata dallo Stato estero, a favore del soggetto passivo.

L'art. 9 – bis del DL 47/2014 prevede l'assimilazione all'abitazione principale a partire dal 2015 di una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza *(la casa non deve essere locata o data in comodato d'uso e il trattamento pensionistico deve essere erogato dallo Stato straniero e non dall'Italia)*

Le assimilazioni sopra indicate comportano l'esclusione dall'IMU e l'applicazione del trattamento, quale abitazione principale per la TASI in misura ridotta di due terzi.

Contattare l'ufficio tributi per informazioni sul calcolo del tributo.

DL 28/03/2014, n. 47

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO EDILIZIA E URBANISTICA
ESPOSIZIONI, MOSTRE, FIERE E MERCATI

Art. 9-bis IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero ⁽²⁴⁾

1. All'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.